

UNIVERSALE
Studium
174.

Nuova serie



Quaderni del Centro Studi Rosario Livatino



«Il compito del magistrato è quello di decidere. Orbene, decidere è scegliere e, a volte, tra numerose cose o strade o soluzioni. Scegliere è una delle cose più difficili che l'uomo sia chiamato a fare. E tale compito sarà tanto più lieve quanto più il magistrato avvertirà con umiltà le proprie debolezze, quanto più si ripresenterà ogni volta alla società disposto e proteso a comprendere l'uomo che ha di fronte e a giudicarlo senza atteggiamento da superuomo. Per giudicare occorre la luce e nessun uomo è luce assoluta».

(Rosario Livatino, relazione su Fede e Diritto, svolta a Canicattì il 30 aprile 1986)





CENTRO STUDI
ROSARIO LIVATINO

Il Centro Studi Rosario Livatino, istituito nel 2015 da un gruppo di giuristi animati dal desiderio di contribuire al bene comune, è costantemente impegnato nell'approfondimento di questioni riguardanti il diritto alla vita, la famiglia, le libertà fondamentali e i limiti della giurisdizione in un quadro di equilibrio istituzionale. I componenti del Centro Studi si ispirano alla testimonianza etica e professionale del magistrato Angelo Rosario Livatino, barbaramente ucciso il 21 settembre 1990 dalla mafia e proclamato beato il 9 maggio 2021.

L'attività del Centro Studi si esplica attraverso l'organizzazione di convegni, le iniziative di mobilitazione culturale, la presenza nei giudizi innanzi alla Corte costituzionale, la partecipazione alle audizioni parlamentari e l'elaborazione di studi di natura etica, politica e giuridica, con lo scopo di promuovere il confronto su diverse tematiche e in particolare su quelle più sensibili ed attuali, muovendo dal presupposto che la partecipazione sociale al dibattito pubblico esige un'adeguata formazione.

In piena sintonia con la mission della casa editrice Studium, la sezione "Quaderni del Centro Studi Rosario Livatino" della collana Universale si inserisce nel lavoro di ricerca e divulgazione scientifica del Centro Studi, per offrire ai lettori un ulteriore strumento di comprensione delle questioni etiche e giuridiche più dibattute.

PER UN NUOVO
UMANESIMO GIURIDICO

SCRITTI IN RICORDO
DI FERRANDO MANTOVANI



Atti del convegno di Firenze, 5 aprile 2025

a cura di Mauro Ronco e Francesco Farri



• • •
Studium
edizioni



CONSIGLIO SCIENTIFICO
SEZIONE “QUADERNI DEL CENTRO STUDI
ROSARIO LIVATINO”

Coordinatore: Daniela Bianchini (Centro Studi Rosario Livatino)

Andrea Bixio (Università degli Studi di Roma La Sapienza) – Geraldina Boni (Università di Bologna) – Alessandro Candido (Università degli Studi di Milano-Bicocca) – Paolo Cavana (Università LUMSA di Roma) – Joël-Benoît d’Onorio (Institut Portalis de la Faculté de Droit d’Aix-Marseille) – Francesco Farri (Università degli Studi di Genova) – Pasquale Landi (Scuola del Notariato Anselmo Anselmi) – Carmelo Domenico Leotta (Università Europea di Roma) – Assunta Morresi (Università degli Studi di Perugia) – Claudia Navarini (Università Europea di Roma) – Mauro Paladini (Università degli Studi di Milano-Bicocca) – Raffaele Picaro (Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli) – Giovanna Razzano (Università degli Studi di Roma La Sapienza) – Mauro Ronco (Università degli Studi di Padova) – Filippo Vari (Università Europea di Roma) – Aldo Rocco Vitale (Università Europea di Roma).

Tutti i volumi pubblicati nelle collane dell’editrice Studium “Cultura” ed “Universale” sono sottoposti ad almeno doppio referaggio cieco. La documentazione resta agli atti. Per consulenze specifiche, ci si avvale anche di professori esterni al Comitato scientifico, consultabile all’indirizzo web <http://www.edizionistudium.it/content/comitato-scientifico-0>.

Copyright © 2026 by Edizioni Studium - Roma

ISSN della collana Universale 2612-2812

ISBN 978-88-382-5652-3

www.edizionistudium.it

INDICE

Introduzione <i>Mauro Ronco e Francesco Farri</i>	9
Lettera del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri <i>Alfredo Mantovano</i>	21
Saluti istituzionali	
<i>Margherita Cassano</i>	25
<i>Alessandro Simoni</i>	29
<i>Irene Stolzi</i>	33
<i>Paolo Cappellini</i>	35

I SEZIONE

IL PENSIERO GIURIDICO DI FERRANDO MANTOVANI

La centralità della persona e della vita umana nel pensiero giuridico di Ferrando Mantovani <i>Mauro Ronco</i>	43
Ferrando Mantovani biogiurista: bozzetto di un ritratto <i>Fausto Giunta</i>	61

La lezione di Ferrando Mantovani in materia di fine vita <i>Giacomo Rocchi</i>	67
La responsabilità medica negli scritti di Ferrando Mantovani <i>Sara Landini</i>	85
La tossicodipendenza negli studi criminologici di Ferrando Mantovani <i>Giovanni Flora</i>	101
Ragione giuridica e sapienza umana nel pensiero di Ferrando Mantovani <i>Michele Papa</i>	109

II SEZIONE

LA TESTIMONIANZA DI VITA DI FERRANDO MANTOVANI

Mantovani professore e Maestro nell'Università di Firenze <i>Valentina Magnini</i>	119
<i>Marco Rizzuti</i>	129
<i>Marisa Marraffino</i>	137
Mantovani avvocato in Firenze <i>Enrico Zurli</i>	147
<i>Filippo Bellagamba</i>	151
<i>Mauro Giovannelli</i>	159

INDICE	7
--------	---

Mantovani socio dell'Accademia Nazionale dei Lincei <i>Enzo Cheli</i>	165
---	-----

Mantovani socio del Movimento per la Vita di Firenze <i>Marina Casini</i>	171
---	-----

Mantovani socio dell'Unione Giuristi Cattolici di Firenze <i>Francesco Zini</i>	177
<i>Mario Cioffi</i>	201

Mantovani co-fondatore di Scienza & Vita Firenze <i>Marcello Masotti</i>	205
<i>Piero Cioni</i>	211
<i>Alessandro Catelani</i>	215
<i>Leonardo Bianchi</i>	221

III SEZIONE

DUE SCRITTI DI FERRANDO MANTOVANI

<i>Criminalità sommergente e cecità politico-criminale (segni anch'essi di una civiltà decadente?)</i>	235
--	-----

<i>Principi personalistici di biodiritto</i>	335
--	-----



PAOLO CAPPELLINI
«Per un diritto penale della libertà»

Ricordare Ferrando Mantovani a così breve distanza dalla sua scomparsa e per chi ha avuto la ventura di conoscerlo negli anni ormai lontani, quando era ancora studente alle prime armi nella Facoltà fiorentina di Giurisprudenza, è compito che non si può assolvere senza commozione e rimpianto.

Ma una cosa resta chiara ai nostri occhi, al di là del dolore, ovvero che non si tratta qui semplicemente di commemorare un Maestro – Mantovani senza dubbio lo è stato nel pieno senso della parola: come dimenticare la sua passione per l'insegnamento e i suoi studenti –; e neppure di porre qualche prima pietra per un suo futuro monumento, che, con alcuni pochi grandi giuristi del '900 e di inizio del nuovo secolo, senz'altro meriterebbe.

Si tratta piuttosto di tenere vivo il suo messaggio che è indissolubilmente legato alla sua persona.

Persona che ha vissuto con coerenza la sua fede cristiana, e ha altrettanto fortemente creduto nella sua missione di giurista "civile".

Si tratta, in altre parole, di continuare il dialogo con lui, di farlo continuare a vivere, per quanto ci è possibile, rendendo fecondo il nostro legame intellettuale e mora-



le con i principi che lo hanno guidato, primo tra tutti, appunto, il suo personalismo, che lo ricollega ai padri costituenti (La Pira, Dossetti, Moro), che quel principio introdussero in Costituzione e di cui Mantovani si è sempre fatto propugnatore¹.

Richiamandoci ad una felice formulazione di uno dei più importanti storici del diritto penale, Mario Sbriccoli, che ebbe a definire l'indirizzo penalistico della Scuola italiana – scaturita dalle rivoluzionarie pagine di Cesare Beccaria, e proseguita dai grandi penalisti liberali, primo fra tutti Francesco Carrara – come “penalistica civile” e, per opposizione, l'indirizzo tecnico-giuridico, inaugurato nella celebre prolusione sassarese di Arturo Rocco, invece, come “civilistica penale”, potremmo allora, senza ombra di smentita, affermare che Ferrando Mantovani, pure giurista dalla tecnica finissima, abbia rinverdito e adeguato ai nostri tempi la missione del “penalista civile”.

Di più. Se volessimo infatti individuare una “cifra”, non forse esaustiva, ma certo centrale, sia del suo insegnamento sia della sua attività scientifica, non potremmo non trovarla nella sua infaticabile e appassionata “lotta per un diritto penale della libertà”.

Mantovani aveva chiarissima davanti agli occhi l'alternativa che, anche storicamente, con corsi e ricorsi, si sarebbe presentata, se il giurista non avesse perseguito quella strada: un diritto penale dell'oppressione o del privilegio.

¹ Si veda, ad esempio, il saggio F. MANTOVANI, *Tutela della vita e della persona umana*, in *Diritto penale e giurisprudenza costituzionale*, a cura di G. Vassalli, ESI, Napoli 2006, raccolto in F. MANTOVANI, *Umanità e razionalità del diritto penale*, Cedam, Padova 2008, pp. 207 ss.

Ma cosa intendeva Mantovani per diritto penale della libertà? Avviando soltanto brevemente quel dialogo, ascoltiamo di nuovo:

Il diritto penale della libertà è – come la vera libertà umana – un “ideale”, non mai “esauribile”, ma pur sempre costantemente “perseguibile” nella concretezza e finitezza della storia. E che presenta precise connotazioni di fondo, riscontrabili in più ampia misura nei diritti penali dello Stato sociale di diritto e riguardanti:

1) il *fondamento*, poiché si incentra sul *principio personalistico*, cioè sul *primato dell'uomo come valore etico in sé* (uomo-valore, uomo-persona, uomo-fine), con conseguente divieto di ogni strumentalizzazione di qualsiasi essere umano in funzione di alcun interesse extrapersonale (anche di politica criminale) [...];

2) la *funzione*, operando esso non più e non soltanto come *limite alla libertà*, ma anzitutto come *strumento di libertà*; in funzione cioè di difesa – senza discriminazione – di quei diritti di libertà, che attualmente il pensiero umano è in grado di concepire e che non sono più soltanto “libertà di”, ma anche “libertà da”; e contro le offese di chiunque, soggetti privati e soggetti pubblici: delinquenza privata e “delinquenza di Stato”;

3) la *premessa socioeconomica*, poiché il diritto penale della libertà postula una sottostante *omogeneizzazione della società*, senza la quale anche il diritto penale costruito in termini garantistici non diventa perciò solo un “diritto penale giusto”, in quanto la “giustizia del diritto penale” non è soltanto giustizia in sé, ma dipende anche dal contesto sociale in cui gli istituti del diritto penale (il reato e la pena), data la loro polivalenza, vengono calati e si trovano ad operare².

² F. MANTOVANI, *Principi fondamentali del diritto penale della libertà*, in «Derecho penal y criminología», XLVII-XLVIII, 1992, pp. 14 ss., raccolto in F. MANTOVANI, *Umanità e razionalità del diritto penale*, CEDAM, Padova 2008, pp. 390 ss.

Il penalista deve insomma lavorare alla ricerca «del delicato punto di equilibrio» tra libertà e Giustizia. Non solo. Deve essere consapevole che con il mutato ruolo dello Stato e con l'incremento dei suoi compiti positivi, il diritto penale da meramente "proibitivo" e repressivo (composto principalmente da divieti), tende a farsi anche "promozionale", cioè ad assumere una veste costringitiva in "direzione sociale" (ovvero a comporsi anche di comandi rivolti, in primo luogo, a comportamenti omissivi di condotte socialmente desiderate).

Ma questa tendenza, pur avendo, in prima battuta, possibili benefici sociali – e Mantovani ben lo avverte – presenta anche «tutti i pericoli per la libertà. Tanto più che il diritto penale per sua natura, mentre ben si presta a conservare realizzazioni già conseguite, non sempre appare lo strumento più idoneo a promuovere l'evoluzione sociale».

In questa ottica un punto chiave è rappresentato allora dalla liberalizzazione del diritto penale,

che deve essere depurato, oltre che dagli autentici "delitti senza vittime", da quei "delitti ideologici di pura creazione politica" (di infedeltà, di opinione), che, in violazione del principio pluralistico, reprimono il dissenso e criminalizzano comportamenti che, giusnaturalisticamente, costituiscono esercizio di libertà umane inviolabili e la cui persecuzione penale dà luogo a quella "delinquenza di Stato", che, negli Stati totalitari e autoritari, si autolegittima sotto il paravento formale della potestà statale scriminante.

Un messaggio esigente che richiede oggi un altrettanto esigente impegno, visto quanto lontana è ancora la meta additata.

Ma se al grande Beccaria ebbe a toccare in sorte, tra le alte cose, di vedere rieditata, a vent'anni dalla prima pubblicazione, la sua opera «ridotta a miglior ordine, e corredata di note critiche», da un volonteroso quanto forse troppo ambizioso «Sig. Avvocato Massa di Mentone», con certezza non ci sarà bisogno che ciò avvenga per l'opera di Ferrando Mantovani.

La lucidità e la chiarezza dei fondamenti del suo pensiero, e gli itinerari che ci addita, hanno invece bisogno d'altro.

Ora, come allora, del coraggio civile del giurista. E di una fede rinnovata nella libertà della Persona.